PROTOCOLLO D'INTESA

in materia di applicazione dei magistrati della Procura della Repubblica per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nei casi previsti dall'articolo 51 ,commi 3 bis,3 quater e 3 quinquies del codice di procedura penale

tra

la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Perugia
e
la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
e le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Terni e Spoleto.

Premessa

Il Consiglio Superiore della Magistratura detta la normativa secondaria in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per "assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative" come da circolare del 20\6\2018 pratica n.336\w\2011 (d'ora in avanti "circolare").

Scopo dell'intervento è stato quello "di rendere più chiara, semplice e facilmente applicabile la disciplina in materia" (vedasi pag. 1 della Relazione introduttiva).

In particolare, per quello che qui interessa, l'art.94 della circolare prevede che:

- 1. Nei casi previsti dall'art. 51, commi 3 bis, 3 quater e 3 quinquies, del codice di procedura penale, se ne fa richiesta il Procuratore distrettuale, il Procuratore Generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di Pubblico Ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.
- 2. Nel disporre l'applicazione, il Procuratore generale tiene conto degli effettivi carichi di lavoro degli uffici interessati.
- 3. Per la concordata gestione delle designazioni possono essere stipulati dei protocolli locali sulla base dei principi di razionalità, efficienza, trasparenza rotazione ed economicità.
- 4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono immediatamente esecutivi e comunicati al Consiglio Nel corso delle riunioni tenutesi il 2 marzo 2021 e 23 giugno 2021 tra il Procuratore Generale di Perugia ed i Procuratori del distretto, si è valutata la predisposizione de protocollo in attuazione del comma 3 dell'art.94 della circolare appena sopra riportato. Il fine è quello di attuare una concordata e preventiva gestione delle applicazioni in questione in modo da garantire una utilizzazione dei magistrati in modo il più economico possibile considerate le sempre più ridotte disponibilità di tutti gli uffici in termini di risorse umane e di mezzi, garantendo nel contempo trasparenza ed efficacia nell'applicazione dell'istituto.

L'art.51, commi 3, bis, ter, quater e quinquies, recita testualmente:

"3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati. di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416. realizzato 0110 scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti lo disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato 0110 scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero 01 fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma I lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudicecompetente.

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma l. lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti. consumati o tentati. di cui agli articoli 4l4-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater. 1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma l. lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

L'istituto è quindi caratterizzato:

- -dall'iniziativa, facoltativa, del Procuratore Distrettuale;
- -dall'accoglimento, sempre facoltativo, della domanda da parte del Procuratore Generale ove sussistano giustificati motivi tenendo conto degli "effettivi carichi di lavoro degli uffici interessati";
- -dalla designazione del magistrato da parte del Procuratore della Repubblica presso il giudice competente;
- -dal decreto di applicazione, immediatamente esecutivo, del Procuratore Generale con comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione.

Dopo la riunione del 2 marzo u.s. si è convenuto che i il Procuratore Distrettuale interpelli i singoli Procuratori del distretto al fine di conseguire la disponibilità dei magistrati per la trattazione dei procedimenti indicati in apposito elenco, trasmesso a questo Procuratore Generale. Quest'ultimo, con provvedimento unico autorizza i Procuratori del distretto a designare un magistrato del proprio Ufficio per l'esercizio delle funzioni d'accusa per i procedimenti ivi espressamente indicati, anche per le eventuali successive udienze di rinvio.

Deve quindi ritenersi, per quanto sopra, che il decreto di applicazione possa mantenere la formula rimettendo così, di volta in volta, al generica Circondariale l'individuazione del magistrato che concretamente dovrà andare in udienza. A tale ultimo proposito deve anzi ritenersi che non sussistano più ostacoli -formulati in passato da parte di taluni Uffici giudicanti - all'eventuale designazione del vice procuratore onorario. In questo senso depongono il suo pieno inserimento nell' "Ufficio del Procuratore", la sua aumentata competenza ed infine la mancata previsione di un divieto esplicito da parte della circolare. Ovviamente, a parte i reati di competenza collegiale ricompresi nell'art. 51 c.p.p., sarà comunque il prudente apprezzamento del dirigente a determinarlo in una simile scelta in relazione alla tipologia di reato oggetto del processo. Tale esercizio del potere discrezionale dovrà essere tanto più attento nei casi in cui il Procuratore Distrettuale abbia evidenziato la particolarità del procedimento.

Come noto le attribuzioni distrettuali ex art.51 c.p.p. sono assai variegate per gravità e tipologie dei reati. L'art. 51 comma 3 ter c.p.p. prevede la possibilità di applicazione per tutte le fattispecie di cui ai commi 3 bis, 3 quater e 3 quinquies. Orbene la complessità dei reati compresi nelle prime due disposizioni porta a dover escludere, salvi casi particolari, il ricorso all'applicazione, anche perché, come ricordato nella Relazione introduttiva alla circolare (pag.14), per i procedimenti riguardanti i reati di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p. l'applicazione al dibattimento deve avvenire anche nel rispetto dell'art. 102 del D.lgs. n.159 del 2011 e dell'art. 2 della Circolare delle Direzioni Distrettuali antimafia. Lo stesso deve dirsi con riferimento alle gravi fattispecie di cui agli articoli 600 bis, 600 ter (salvo con riferimento a tale ultima fattispecie di reato i casi che si presentino oggettivamente come di natura seriale, ad esempio in quanto le immagini pedo pornografiche siano state ottenute da un singolo minore) e 600 quinquies c.p., tutti reati puniti, nell'ipotesi base, con la pena detentiva della reclusione da sei a dodici anni oltre a pena pecuniaria. Per contro, sempre in linea tendenziale, sembra potersi ricorrere all'applicazione con riferimento a tutte le altre ipotesi previste dall'art. 51 comma 3 quinquies (e quindi non solo con riferimento all'art. 640 ter c.p. come sino ad adesso quasi esclusivamente avvenuto).

Conformemente alla prassi sino ad ora praticata, l'Ufficio distrettuale avrà cura di avvertire preventivamente in via informale l'Ufficio circondariale della richiesta di applicazione che andrà a presentare. In caso d'intervenuto accordo tra i dirigenti, il Procuratore Distrettuale informerà il Procuratore Generale che deciderà "de plano"; nel caso di disaccordo terrà conto degli effettivi carichi di lavoro degli uffici interessati.

La circolare non prende in considerazione le problematiche dei casi in cui il processo è seguito dal magistrato distrettuale ma l'udienza sarà chiamata in sede distrettuale per un mero rinvio senza l'espletamento di attività istruttoria o con attività circoscritta al

conferimento di incarico peritale (nei casi in cui detto conferimento non implichi questioni particolari alle quali può comunque farsi fronte con una memoria redatta dal magistrato distrettuale). Una prima soluzione alle precedenti situazioni, potrebbe essere quella della coassegnazione di tutti i fascicoli trattati dal magistrato distrettuale in sede circondariale (quindi un magistrato distrettuale più uno circondariale per ogni fascicolo ex art. 51 comma 3 ter c.p.p.). Il meccanismo però appare troppo complesso ed inutilmente dispendioso. Appare procedura più snella e praticabile che in simili ipotesi, accertata l'inutilità della presenza, il magistrato distrettuale sia sostituito, a richiesta del Procuratore Distrettuale da formularsi con congruo anticipo, dal magistrato designato dal Procuratore Circondariale (normalmente sarà ovviamente designato l'incaricato di svolgere l'udienza ove viene chiamato il procedimento in questione). Appare peraltro necessario ribadire che tale soluzione, che prescinde da un decreto di applicazione, appare praticabile solo in caso di totale assenza di attività istruttoria (quindi udienza di mero rinvio o come si è detto di mero conferimento dell'incarico), dovendosi in tutti gli altri casi fare eventualmente ricorso ad un decreto di applicazione ad hoc. La predetta soluzione appare praticabile anche tenendo conto della pacifica giurisprudenza per cui "la violazione di disposizioni relative alla concreta individuazione del rappresentante della pubblica accusa nel procedimento non integra la nullità prevista dall'art. 178 lett. b) c.p.p., una volta che colui che è chiamato a svolgere talifunzioni sia comunque soggetto investito delle relative attribuzioni e che sia garantita la partecipazione del suddetto organo al procedimento medesimo".

Infine, pur non rientrando la questione direttamente nelle problematiche di cui all'applicazione dell'art. 51 comma ter c.p.p., per ragioni di organicità, appare opportuno prevedere nel protocollo, per la già evidenziate ragioni di economicità delle risorse delsistema, anche la collaborazione degli uffici per la trasmissione alla Procura Distrettuale di copia dei verbali e delle trascrizioni delle udienze tenutesi in sede circondariale dal magistrato distrettuale (o comunque in caso di coassegnazione con il magistrato distrettuale). A tal proposito i Procuratori Circondariali daranno disposizioni alle proprie segreterie affinché la predetta trasmissione avvenga in via informatica alla casella istituzionale del magistrato distrettuale delegato alla trattazione del procedimento, sempreché il sistema non permetta alla Procura Distrettuale di estrarre direttamente le trascrizioni di cui trattasi.

Va ribadito da ultimo che, qualora si faccia ricorso alla disciplina di cui all'art. 51 comma 3 ter c.p.p.:

- 1) la legittimazione all'impugnazione, ai sensi dell'art. 570 c.p.p., compete oltre che al Procuratore distrettuale anche al rappresentante del P.M. presso il giudice dell'Ufficio circondariale che abbia presentato le conclusioni nel dibattimento di primo grado;
- 2) la Procura Distrettuale alla quale sono attribuite, ai sensi dell'art. 51 comma 3 c.p.p., le funzioni di pubblico ministero, é in ogni caso l'Organo deputato alla esecuzione penale.

Tutto quanto sopra premesso, si conviene:

- 1) Tutti i soggetti firmatari del presente protocollo si impegnano, ognuno per il proprio ruolo, a dare applicazione all'art. 51 comma ter c.p.p. in termini di reciproca collaborazione tra gli uffici al fine di garantire razionalità, efficienza, trasparenza, rotazione ed economicità della norma:
- 2) Il Procuratore Distrettuale presenterà la richiesta di applicazione previa informale interlocuzione con il Procuratore Circondariale;
- 3) Il Procuratore Distrettuale presenterà richiesta di applicazione tendenzialmente limitatamente ai casi reati di cui all'art. 51 comma 3 quinquies c.p.p. con esclusione delle fattispecie di cui agli articoli 600 bis, 600 ter (salvo, con riferimento a tale ultima fattispecie di reato, i casi che si presentino oggettivamente come di natura seriale, ad esempio in quanto le immagini pedo pornografiche siano state ottenute da un singolo minore) e 600 quinquies c.p.;
- 4) Il Procuratore Generale in tutti i casi in cui vi sia l'accordo dei dirigenti degli Uffici interessati deciderà "de plano" facendo riferimento al presente protocollo; in caso contrario, nel decidere sulla richiesta, terrà conto degli effettivi carichi di lavoro degli uffici interessati;
- 5) Il decreto di applicazione non indicherà il nominativo del magistrato da applicare ma utilizzerà la formula generica del tipo "il magistrato che sarà indicato per l'udienza"
- 6) In caso di udienze di mero rinvio per procedimenti trattati dal magistrato distrettuale in sede circondariale, senza l'espletamento di attività istruttoria o con attività circoscritta al conferimento di incarico perita le (nei casi in cui detto conferimento non implichi questioni particolari alle quali può comunque farsi fronte con una memoria redatta dal magistrato distrettuale) il Procuratore Distrettuale, con congruo anticipo, segnalerà tale evenienza ed il Procuratore Circondariale designerà un magistrato del proprio ufficio;
- 7) I Procuratori Circondariali, se richiesto dal Procuratore distrettuale, daranno disposizioni alle proprie segreterie affinché siano trasmessi i verbali e le trascrizioni delle udienze tenute dal magistrato distrettuale in sede circondariale; la trasmissione avverrà in via informatica alla casella istituzionale del magistrato distrettuale delegato alla trattazione del procedimento,

Questo protocollo è comunicato al Consiglio Giudiziario di Perugia e al Consiglio Superiore della Magistratura.

Perugia, (data della firma digitale)

Il Procuratore Generale della Repubblica di Perugia-

Il Procuratore della Repubblica di Perugia
Il Procuratore della Repubblica di Terni
Il Procuratore della Repubblica di Spoleto